

Testo di Polizza CVT-A

- ed. IT 2021 -

DEFINIZIONI

Accessori:	Apparecchiature, comprese le fono audiovisive allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo successivamente alla consegna dello stesso e non figuranti nella fattura d'acquisto rilasciata dalla casa costruttrice e/o dal contratto di acquisto.
Apparecchiature Fonoaudisive:	Radio, radiotelefoni, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
Antifurto elettronico	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e può anche attivare una sirena e viene inserito manualmente contestualmente alla chiusura dell'autovettura con le chiavi di avviamento.
Antifurto immobilizzatore	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente successivamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.
Antifurto meccanico	È un antifurto "fisico" che blocca lo sterzo e/o i pedali dell'Autovettura e viene posizionato manualmente dal conducente.
Antifurto satellitare	Apparato stabilmente montato a bordo del veicolo che permette tramite rete telefonica/GPS/segnale radio la trasmissione, tramite una centrale operativa dei dati relativi agli eventi ed alla localizzazione del veicolo.
Assicurato:	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dall' Assicurazione .
Assicuratore:	Lloyd's Insurance Company S.A.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione stipulato dal Contraente ex art. 1882 c.c. con l'Assicuratore a fronte del quale vengono emessi singoli Certificati intestati agli Assicurati.
Codice della strada:	Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Certificato:	Il documento che identifica il veicolo Assicurato , il valore attribuito, la forma di copertura, le garanzie prestate, la decorrenza e la scadenza, il Premio e gli eventuali scoperti e franchigie.
Collisione:	Urto contro veicolo identificato.
Contraente:	Il soggetto che stipula l' Assicurazione .
Degrado d'uso:	Svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
Danni materiali e diretti:	Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Eurotax (listini):	Pubblicazioni mensili edite da Editore Sanguinetti in cui viene riportato il valore di mercato dei veicoli.
Quattroruote:	Rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus (autovetture) per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Valore Infocar".
Franchigia:	La somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell' Assicurato per ogni Sinistro .
Furto:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Guasto:	Evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.

Implosione:	Fenomeno inverso rispetto all'esplosione, come sopra definita.
Incendio:	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può auto-estendersi e propagarsi.
Indennizzo:	La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di Sinistro al netto della franchigia e/o Scoperto.
Marchiatura permanente	Procedimento grazie al quale vengono marchiate parti dell'autovettura rendendole rintracciabili se montate su altra autovettura.
Kasko:	Collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
Optional:	Apparecchiature, allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino comprese apparecchiature fono audiovisive.
Parti:	Il Contraente e l'Assicuratore
Polizza:	Il documento che prova l' Assicurazione .
P.R.A.:	Il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	La somma dovuta dall' Assicurato/Contraente all' Assicuratore .
Proprietario del veicolo:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina:	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. L'estorsione è parificata alla Rapina .
Regola proporzionale:	Norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo delle cose assicurate al momento dell'assunzione del rischio (ultima annualità).
Rischio:	La probabilità che si verifichi il Sinistro .
Scoperto:	La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell' Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione . Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio .
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
Valore a nuovo:	Forma di copertura dove l' Assicuratore determinano l' Indennizzo senza tenere conto del Degrado d'uso sul prezzo del veicolo o delle sue Parti o dei pezzi di ricambio.
Valore Assicurato:	Valore attribuito al veicolo Assicurato , in considerazione del regime IVA cui è soggetto, sulla base del quale è stato corrisposto il Premio .
Valore Commerciale:	È determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista Eurotax (listini) giallo (o Quattroruote) e/o altra documentazione equivalente relativamente (a condizione che la rivista presa in esame sia la stessa utilizzata in sede di assunzione del rischio) al mese di avvenimento del Sinistro , maggiorate del valore degli eventuali Accessori e Optional .
Veicoli	Gli autoveicoli ad uso privato e/o promiscuo, come definiti dal Codice della Strada vigente in Italia compresi Accessori ed Optional stabilmente installati sul veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA

L'Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella Scheda di Copertura, nonché alle condizioni che seguono, i **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli **accessori ed optional**, in conseguenza degli eventi garantiti.

Sono operanti solo le garanzie richiamate nella scheda di copertura

1.1 INCENDIO

L'Assicuratori risarciranno i danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di **Incendio, Esplosione, Scoppio, Fumo**, anche se conseguenti ad atti vandalici o dolosi, fulmine e colaggio.

1.2 FURTO

L'Assicuratori indennizzano **l'Assicurato** dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, del veicolo descritto nel **Certificato**, o di parte di esso.

Sono compresi i danni verificatisi durante la circolazione abusiva successiva a tali reati, inclusi gli atti vandalici.

Sono inoltre compresi i danni subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti conseguenti a **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, di cose non assicurate poste all'interno del veicolo.

1.3 EVENTI SPECIALI

Gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti, anche se non conseguenti a **Incendio, Furto, Rapina** o estorsione, subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti a seguito di:

- a) Eventi sociopolitici ed atti vandalici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate, nonché atti di vandalismo in genere.
- b) Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, inondazioni, allagamenti, alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno, caduta e pressione della neve, valanghe slavine e grandine, eruzioni vulcaniche, maremoti, caduta alberi e urto con animali selvatici o gelo.

1.4 CRISTALLI

Entro i limiti indicati nella scheda di copertura, **l'Assicuratore** risarciranno i danni materiali e diretti ai cristalli del veicolo **Assicurato** da qualsiasi causa determinati. **Non sono indennizzabili rigature e/o segnature**, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo del veicolo.

1.5 DANNI ACCIDENTALI

La presente copertura può essere stipulata alternativamente nelle seguenti forme:

- a) **KASKO: l'Assicuratore** indennizza **l'Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di collisione, ribaltamento, sprofondamento stradale, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
- b) **COLLISIONE: l'Assicuratore** indennizza **l'Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di urto contro un veicolo identificato.

La garanzia non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;**
- **se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti;**

- per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del veicolo;
- per danni subiti da foratura o usura generica degli pneumatici.

1.6 COPERTURE ADDIZIONALI

In aggiunta alla somma assicurata sono indennizzabili fino ai limiti per sinistro/anno descritti per ogni garanzia:

- a) Soccorso vittime della strada: le spese sostenute per riparare i danni prodotti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti della circolazione.
Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura. Limite Euro 250,00.
- b) Garanzia bagagli: i danni ai bagagli e al loro contenuto riposti a bordo del veicolo, purché:
 - si tratti di cose di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati;
 - vi sia una perdita totale del veicolo in conseguenza d'**Incendio, Furto, Rapina** o d'incidente della circolazione con responsabilità del conducente.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso. Limite Euro 250,00.
- c) Rimborso Imposta di Proprietà: in caso di perdita e/o distruzione totale del veicolo conseguente a **Furto, Rapina, Incendio** od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, è assicurata la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **Sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.
In caso di **Furto** o **Rapina** l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia all'**Assicuratore**. Limite Euro 500,00.
- d) Rimborso spese di immatricolazione: in caso di **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del veicolo, oppure di **Incendio** o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, sono indennizzabili le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo. In caso di **Furto, Rapina** e/o smarrimento della sola targa, vengono rimborsate le spese di nuova immatricolazione del veicolo.
L'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente e le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite Euro 500,00.

In aggiunta alla somma assicurata è inoltre incluso in copertura il Ricorso terzi da Incendio ovvero s'intende assicurata la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi dall'**Incendio** o dallo **Scoppio** del veicolo indicato in **Polizza**, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (DLgs 209/2005) e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 ogni **Sinistro** ed anno assicurativo.

La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Nota: tutte le "Garanzie Addizionali" previste dal presente 1.6 operano in eccesso e/o ad integrazione di eventuali analoghe garanzie prestate dalla Polizza RC Auto e/o altre polizze anche se stipulate da Terzi.

Art. 2 Esclusioni

La presente Assicurazione non copre:

- 2.1 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, sia che la guerra sia dichiarata o meno, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità.
- 2.2 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.
- 2.3 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo

dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.

2.4 qualunque danno che non sia materiale e diretto.

2.5 i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive in genere, relative prove ufficiali e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura o di manifestazioni non agonistiche in genere.

2.6 Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo

2.7 Cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo.

2.8 Cagionati da operazioni di carico e scarico.

2.9 Subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo) o di manovre a spinta.

2.10 Alle ruote (cerchioni, copertura e/o camere d'aria) se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 3 Sostituzione e/o alienazione del veicolo

La copertura assicurativa terminerà automaticamente nel caso in cui il veicolo identificato nella scheda di copertura sia alienato o ceduto a terzi (incluso il caso di conto vendita) e/o sostituito con altro veicolo.

L'Assicuratore restituirà la parte del **Premio** corrisposto e non usufruito, escluse le imposte, salvo quanto disposto dall'Art. 17. Pagamento del **Premio**.

In caso di sostituzione del veicolo **l'Assicuratore**, su richiesta dell'**Assicurato**, potrà assicurare il nuovo veicolo a tassi e condizioni da stabilire

Art. 4 Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione ad eccezioni di quelle resesi necessarie per la riparazione stessa, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se il **Valore Assicurato** copre soltanto una parte del **Valore Commerciale** che il veicolo aveva al momento dell'assunzione (ultima annualità), la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile;
- nel caso in cui la garanzia Danni Accidentali sia prestata "a primo rischio assoluto", la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice civile;
- **l'Assicuratore** corrisponderanno l'indennizzo liquidato al netto di eventuali franchigie, scoperti ed entro i limiti di risarcimento indicati;
- nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'Iva se essa resta a carico dell'**Assicurato** e se l'importo di tale imposta è compreso nel **Valore Assicurato**. Per i veicoli in leasing, in caso di danno totale, purché sia stata inclusa nella somma assicurata l'Iva verrà indennizzata relativamente al canone iniziale/anticipo e dei canoni fatturati alla data del **Sinistro**;

il danno sarà valutato secondo i seguenti criteri convenzionali:

- a) In caso di **Sinistro** che causi la perdita totale del veicolo **Assicurato** entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) **l'Assicuratore** risarciranno il danno per intero (nei limiti del **Valore Assicurato** indicato in Polizza), previa detrazione eventuali franchigie scoperti indicati in polizza, in base al prezzo indicato nelle fatture di acquisto del Veicolo, maggiorate del valore degli eventuali Accessori e Optional che il veicolo o le sue parti avevano al momento del **Sinistro**, previa detrazione del valore del relitto qualora venga recuperato. Trascorso tale periodo l'ammontare del danno risarcibile, nei limiti del **Valore Assicurato** indicato in Polizza, sarà pari al **Valore Commerciale** (determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista EUROTAX (LISTINI) GIALLO e/o altra documentazione equivalente relativamente al mese di avvenimento del **Sinistro**, maggiorate del valore degli eventuali Accessori e Optional) che il veicolo o le sue parti avevano al momento del **Sinistro**.
- b) In caso di **Sinistro** che causi danni parziali, **l'Assicuratore** rimborseranno, previa detrazione eventuali franchigie scoperti indicati in polizza, i costi di mano d'opera e dei ricambi o quant'altro necessario come materiale di nuova fornitura, che si rendano necessari per ripristinare il veicolo assicurato, senza applicazione di degrado d'uso, fatta eccezioni per le parti del motore, degli

organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, le batterie, i pneumatici, gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali nonché le **Apparecchiature Fonoaudiovisive**, che saranno risarciti applicando le percentuali di Degrado d'uso sotto riportate:

0% nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero
10% da 13 a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero
20% da 25 a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero
30% da 37 a 48 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero
35% da 49 a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero
55% oltre 60 mesi dalla data di prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero

L'indennizzo complessivo non potrà in nessun caso superare il **Valore Commerciale** (nel limite del **Valore Assicurato**) al momento del **Sinistro**.

Art. 5 Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale

In caso di cessazione del **Rischio** conseguente a danno o perdita totale del veicolo **Assicurato** che abbia dato luogo a risarcimento, il contratto si scioglie. È comunque dovuto per intero dal **Contraente/Assicurato** ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile il **Premio** residuo relativo all'intero periodo di **Assicurazione** contrattualmente previsto, indipendentemente da eventuale frazionamento di tale periodo in relazione a rateizzazione del **Premio** stesso. L'eventuale differenza tra il **Premio** dovuto e quello effettivamente pagato dall'**Assicurato** potrà essere dedotta dall'importo dell'liquidato.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 6 Dichiarazioni inesatte o reticenze

L'Assicuratore determina il **Premio** in base alle dichiarazioni dell'**Assicurato** e/o del **Contraente**, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del **Rischio** da parte dell'**Assicuratore**.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 7 Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi o sostituzioni della presente **Assicurazione** debbono essere provati per iscritto.

Art. 8 Aggravamento del Rischio

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono dare comunicazione scritta **all'Assicuratore** di ogni aggravamento del **Rischio**.

Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati **dall'Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso l'**Assicuratore** rimborserà la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 9 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del **Rischio** tale che se fosse stata conosciuta al momento della stipulazione dell'**Assicurazione** avrebbe portato alla pattuizione di un **Premio** minore, l'**Assicuratore** ridurrà proporzionalmente il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente** ai sensi dell'Art. 1897 del C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Art. 10 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo **Rischio** coesistono più assicurazioni, l'**Assicurato** o il **Contraente** devono dare **all'Assicuratore** comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti l'**Assicuratore** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'**Assicuratore** insolvente – superi l'ammontare del danno, l'**Assicuratore** della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri **Assicuratori**. L'**Assicuratore**, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può recedere dalla presente **Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

Art. 11 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato**, prima di aver diritto a qualsiasi **Indennizzo**, deve:

- a. darne avviso **all'Assicuratore** appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;
- b. nei casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti;
- c. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- d. fornire **all'Assicuratore** o ai periti incaricati quelle informazioni e prove che l'**Assicuratore** possa ragionevolmente richiedere.

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** si obbliga a rilasciare **all'Assicuratore** la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandolo a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le **Parti** secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto fosse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettueranno i relativi conguagli con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

Art. 12 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro**, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, il **Contraente** o l'**Assicuratore** possono recedere dall'**Assicurazione**. In caso di recesso esercitato **dall'Assicuratore** questo ha effetto dopo 30 giorni e l'**Assicuratore** entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Art. 13 Richiesta fraudolenta

Qualora l'**Assicurato** o il **Contraente** avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'**Indennizzo** di cui alla presente **Assicurazione**.

Art. 14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le **Parti** dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, telefax, per telegramma o e-mail:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette **all'Assicuratore**; al Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. tramite il quale è stata effettuata l'**Assicurazione** od al Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni **all'Assicurato** all'ultimo indirizzo conosciuto **dall'Assicuratore**

Art. 15 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato **dall'Assicuratore**, o da un Perito da lui incaricato, mediante accordo concluso direttamente con il **Contraente** o con persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle **Parti**, fra due Periti nominati uno **dall'Assicuratore** ed uno dal **Contraente** con atto unico e ai quali le **Parti** conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del **Sinistro**, nonché sulla corrispondenza effettiva del **Rischio** con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti nel **Certificato**.

I due periti, se non si accordano fra loro, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di un solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle **Parti** non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. A richiesta di una delle **Parti**, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna delle **Parti** sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è per metà a carico dell'**Assicurato** che conferisce **all'Assicuratore** la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'**Indennizzo** dovutogli.

Art. 16 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del **Sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, sulla base di quanto indicato dall'Art. 4 delle Condizioni Particolari. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegata le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle **Parti**. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le **Parti** salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le **Parti** rinunciano fin da ora a qualsiasi

impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza; nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi violazione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 Pagamento del Premio

In caso di tacito rinnovo e di scadenza di rate il termine di mora del 1901 del Codice Civile si intende prorogato da 15 a 30 giorni.

Qualora la polizza non preveda il tacito rinnovo la copertura scade alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura.

In caso di Sinistro, ed indipendentemente dall'eventuale frazionamento dello stesso, il Premio sarà dovuto per intero dal Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile. L'eventuale differenza tra il Premio annuale e quello effettivamente pagato dal Contraente/Assicurato potrà essere dedotta dall'importo liquidato.

Art. 18 Pagamento dell'Indennizzo

Gli Assicuratori, verificata l'operatività della garanzia, concordata l'entità dei danni materiali e diretti e ricevuta tutta la documentazione necessaria, provvederanno

- a) ad emettere entro 15 giorni lavorativi l'atto di quietanza, ed
- b) entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso firmato dall'Assicurato al pagamento dell'indennizzo;

sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, gli assicuratori provvederanno al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'Assicurato, su richiesta degli assicuratori, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il Certificato di proprietà ed il Certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La documentazione necessaria è la seguente:

- a) Furto/Perdita totale:
 - certificato cronologico del pubblico registro automobilistico relativo al veicolo rubato;
 - certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso;
 - copia libretto di circolazione;
 - procura a vendere in favore della compagnia autenticata da notaio o da Ufficio comunale, se preposto;
 - tutte le chiavi originali del veicolo (a discrezione degli assicuratori);
 - copia fattura di acquisto del veicolo (a discrezione degli assicuratori).
- b) Sinistri parziali:
 - copia leggibile della patente di guida del conducente al momento del sinistro (solo per i sinistri rientranti nella garanzia Danni Accidentali);
 - Preventivo di riparazione;
 - Fattura di riparazione;
 - Dichiarazione in merito alla detraibilità dell'IVA;
 - Dichiarazione di cessione dei diritti (solo in caso di coinvolgimento di una Carrozzeria Convenzionata).

Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 20 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 21 Estensione territoriale

L'assunzione dei rischi è limitata ai domiciliati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino.

L'**Assicurazione** vale in tutta Europa. Tuttavia per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 22 Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente **Polizza l'Assicurato/Contraente** conferisce alla società di brokeraggio (Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. o Appointed Coverholder) come indicata nella Scheda di copertura, mandato di rappresentarlo, ai fini della presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. dall'Appointed Coverholder si considera come effettuata direttamente al **Contraente/Assicurato**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A. all'Appointed Coverholder si considera come effettuata direttamente dal **Contraente/Assicurato**.

L'**Assicuratore** conferisce mandato all'Appointed Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata all'Appointed Coverholder si considererà come effettuata **all'Assicuratore**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dall'Appointed Coverholder si considererà come effettuata **dall'Assicuratore**.

Art. 23 Clausola di limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni

In ogni caso l'**Assicuratore** non fornirà copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre l'**Assicuratore** o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 24 Esclusione Cyber dell'Assicurazione Auto

(Esclusione dei rischi cibernetici propri e di terzi)

La presente sezione della polizza assicurativa non copre alcuna perdita, furto, danno, menomazione, disattivazione o mancato utilizzo del veicolo, né alcuna responsabilità legale derivante da morte, lesioni personali o danni a proprietà di terzi, causati da:

- i. l'uso o il mancato funzionamento di qualsiasi applicazione, software o programma legato al veicolo assicurato, inclusi guida assistita, sicurezza, protezione, infotainment o aggiornamenti di software sia autorizzati che non autorizzati;
- ii. l'uso o il mancato funzionamento di qualsiasi dispositivo elettronico connesso al veicolo assicurato (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo smartphone, tablet o smartwatch utilizzati per la navigazione, l'infotainment o qualsiasi altro scopo);
- iii. qualsiasi virus informatico, ransomware, codice o software;
- iv. furto, perdita di accesso o danneggiamento di qualsiasi dispositivo telematico o di dati elettronici (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo file, musica o immagini) ovunque siano memorizzati;
- v. qualsiasi minaccia, inganno o truffa relativa a i., ii., iii. e / o iv. di cui sopra.

LMA5439

15 September 2020

Art. 25 Appendice delle malattie da coronavirus e trasmissibili

La presente Assicurazione non copre alcun sinistro, costo, spesa o altra somma, incluso a titolo indicativo ma non esaustivo, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare in qualsiasi modo, che sia causato da, derivante da, direttamente o indirettamente derivante da, attribuibile a, o che si verifichi in concomitanza o in qualsivoglia sequenza con:

1. Malattia da coronavirus (COVID-19);
2. Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
3. Qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2 o COVID-19;
4. Qualsiasi nuova malattia trasmissibile sconosciuta al 01/12/2021
5. Qualsiasi sospetto o minaccia di 1), 2), 3) o 4) di cui sopra.

Ai fini della presente clausola, per Nuova Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o una sua variazione, ritenuta vivente o meno, ancora sconosciuta al 01/12/2021 di cui al punto 4 sopra indicato.

Art. 26 Esclusione di materiali biologici o chimici

Si concorda tra le parti che la presente Assicurazione esclude perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da, risultanti da o in connessione con la minaccia di uso o all'effettivo uso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuiscono simultaneamente o in qualsivoglia sequenza ad esso.

NMA2962
06/02/2003

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 - Esclusioni.
- Art. 3 - Sostituzione e/o alienazione del veicolo.
- Art. 5 - Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale.
- Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze.
- Art. 8 - Aggravamento del Rischio.
- Art. 11 - Obblighi in caso di Sinistro.
- Art. 12 - Recesso in caso di Sinistro.
- Art. 13 - Richiesta fraudolenta.
- Art. 23 - Clausola di limitazioni ed esclusioni embarghi e sanzioni
- Art. 24 - Esclusione Cyber dell'Assicurazione Auto
- Art. 25 - Appendice delle malattie da coronavirus e trasmissibili
- Art. 26 - Esclusione di materiali biologici o chimici

Luogo e Data

L' Assicurato/ Contraente

.....

.....